

REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA

LEGGE REGIONALE 28 dicembre 2018, n. 31

Modifiche alla legge regionale 12 dicembre 2014, n. 26 (Riordino del sistema Regione - Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia. Ordinamento della Unioni territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative), alla legge regionale 17 luglio 2015, n. 18 (La disciplina della finanza locale del Friuli Venezia Giulia, nonche' modifiche a disposizioni delle leggi regionali 19/2013, 9/2009 e 26/2014 concernenti gli enti locali), e alla legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 (Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale).
(GU n.19 del 11-5-2019)

Capo I

Modifiche alla legge regionale n. 26/2014

(Pubblicata nel Supplemento Ordinario n. 47
al Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma
Friuli-Venezia Giulia del 31 dicembre 2018)

IL CONSIGLIO REGIONALE

Ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Promulga

la seguente legge:
(Omissis).

Art. 1

Sostituzione dell'art. 6
della legge regionale n. 26/2014

1. L'art. 6 della legge regionale 12 dicembre 2014, n. 26 (Riordino del sistema Regione - Autonomie locali nel Friuli-Venezia Giulia. Ordinamento delle Unioni territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative), e' sostituito dal seguente:

«Art. 6 (Adesione e recesso dalle Unioni e revoca di funzioni comunali). - 1. Ferma restando la normativa statale che prevede la gestione associata obbligatoria delle funzioni comunali, le Unioni costituiscono forme facoltative per l'esercizio associato di funzioni comunali.

2. Per l'adesione all'Unione, il Comune e l'Unione approvano, a maggioranza assoluta dei rispettivi componenti del Consiglio comunale e dell'Assemblea dell'Unione, lo Statuto dell'Unione che prevede e disciplina la partecipazione del Comune all'Unione. La deliberazione dell'Assemblea dell'Unione non e' soggetta al parere dei Consigli dei Comuni gia' partecipanti.

3. Il Comune puo' revocare la gestione associata di una o piu' funzioni comunali tramite Unione con deliberazione adottata dal Consiglio comunale a maggioranza assoluta dei componenti assegnati. I rapporti giuridici ed economici intercorrenti tra l'Unione e il Comune, nonche' la decorrenza della revoca sono regolati da accordo.

4. Ferme restando le disposizioni di cui all'art. 6-bis, i Comuni possono recedere dall'Unione cui aderiscono con deliberazione adottata dal Consiglio comunale a maggioranza assoluta dei componenti assegnati. I rapporti giuridici ed economici intercorrenti tra l'Unione e il Comune recedente, nonche' la decorrenza del recesso

sono regolati da accordo.

5. Gli accordi di cui ai commi 3 e 4 sono approvati a maggioranza assoluta dei rispettivi componenti del Consiglio comunale e dell'Assemblea dell'Unione e sottoscritti dai legali rappresentanti degli enti interessati entro sessanta giorni dall'adozione della deliberazione consiliare di revoca o di recesso. La deliberazione dell'Assemblea dell'Unione non e' soggetta al parere dei Consigli dei Comuni gia' partecipanti.

6. In caso di mancata sottoscrizione dell'accordo ai sensi del comma 5, il medesimo e' approvato da un collegio arbitrale costituito da un componente designato da ciascuna delle parti e presieduto dall'Assessore regionale competente in materia di autonomie locali.

7. In caso di scioglimento dell'Unione, il Presidente dell'Unione ne cura la liquidazione.».

Art. 2

Inserimento dell'art. 6-bis
nella legge regionale n. 26/2014

1. Dopo l'art. 6 della legge regionale n. 26/2014 e' inserito il seguente:

«Art. 6-bis (Modalita' di esercizio delle funzioni sovracomunali e provinciali). - 1. Nelle more della piena attuazione del processo di riordino delle autonomie locali e fino alla costituzione e all'avvio di enti di area vasta, non possono essere sciolte:

a) le Unioni che esercitano le funzioni di cui all'allegato C della presente legge e quelle di cui all'art. 4 della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 20 (Soppressione delle Province del Friuli-Venezia Giulia e modifiche alle leggi regionali 11/1988, 18/2005, 7/2008, 9/2009, 5/2012, 26/2014, 13/2015, 18/2015 e 10/2016), che continuano a essere esercitate con le modalita' di cui all'art. 35, comma 4-ter;

b) le Unioni che esercitano le funzioni sovracomunali e di area vasta gia' esercitate dalle soppresse Comunita' montane.

2. Le funzioni di cui al comma 1 continuano a essere svolte dalle Unioni fino al trasferimento di esse ad altro ente.».

Art. 3

Modifiche all'art. 10
della legge regionale n. 26/2014

1. Al comma 1 dell'art. 10 della legge regionale n. 26/2014 sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera b) le parole: «di cui all'art. 6, comma 2» sono soppresse;

b) alla lettera c) le parole: «in attuazione degli articoli da 23 a 33» sono soppresse.

Art. 4

Modifica all'art. 17
della legge regionale n. 26/2014

1. Al comma 3 dell'art. 17 della legge regionale n. 26/2014 le parole: «per consentire l'avvio della concertazione di cui all'art. 7, comma 2, della legge regionale 17 luglio 2015, n. 18 (La disciplina della finanza locale del Friuli-Venezia Giulia, nonche' modifiche a disposizioni delle leggi regionali 19/2013, 9/2009 e 26/2014 concernenti gli enti locali)» sono soppresse.

Art. 5

Modifica all'art. 19-bis
della legge regionale n. 26/2014

1. Il comma 1 dell'art. 19-bis della legge regionale n. 26/2014 e'

sostituito dal seguente:

«1. In caso di recesso di un Comune da un'Unione territoriale intercomunale e in caso di revoca di una o più funzioni comunali di cui all'art. 6, il personale trasferito all'Unione in relazione alle funzioni oggetto di revoca rientra in ogni caso, salvo diverso accordo tra il Comune e l'Unione territoriale intercomunale, nella dotazione organica del Comune».

Art. 6
Modifiche all'art. 23
della legge regionale n. 26/2014

1. All'art. 23 della legge regionale n. 26/2014 sono apportate le seguenti modifiche:

a) la lettera a) del comma 1 è sostituita dalla seguente:

«a) le funzioni comunali secondo le previsioni del proprio statuto;»;

b) le lettere b) ed e) del comma 1 e i commi 3 e 3-bis sono abrogati.

Art. 7
Modifica all'art. 31
della legge regionale n. 26/2014

1. Al comma 1 dell'art. 31 della legge regionale n. 26/2014 le parole «previsti dagli articoli 26, 27 e 28» sono sostituite dalle seguenti: «svolti dalle Unioni,».

Art. 8
Modifica all'art. 32
della legge regionale n. 26/2014

1. Al comma 4 dell'art. 32 della legge regionale n. 26/2014 le parole: «con le modalità di cui all'art. 26, comma 4,» e le parole: «e che possono essere esercitate con le modalità previste dall'art. 27 per le funzioni di cui al comma 1, lettera b)» sono soppresse.

Art. 9
Modifica all'art. 43
della legge regionale n. 26/2014

1. Al comma 1-bis dell'art. 43 della legge regionale n. 26/2014 dopo le parole «società in house della Regione» sono inserite le seguenti: «e degli enti strumentali regionali non ricompresi nella previsione di cui al comma 1, lettera a),».

Capo II Modifiche alla legge regionale 17 luglio 2015, n. 18

Art. 10
Sostituzione dell'art. 7
della legge regionale n. 18/2015

1. L'art. 7 della legge regionale 17 luglio 2015, n. 18 (La disciplina della finanza locale del Friuli-Venezia Giulia, nonché modifiche a disposizioni delle leggi regionali 19/2013, 9/2009 e 26/2014 concernenti gli enti locali), è sostituito dal seguente:

«Art. 7 (Concertazione delle politiche per lo sviluppo del sistema integrato). - 1. La Regione e gli enti locali, per assicurare la funzionale gestione delle risorse pubbliche, coordinano le politiche di sviluppo responsabile e solidale del sistema integrato Regione - Autonomie locali, nel rispetto del principio di leale collaborazione

in coerenza con gli eventuali obiettivi e vincoli posti dalla normativa statale, individuando con modalita' concertata, entro novembre di ogni anno, gli investimenti strategici di sviluppo sovracomunale da finanziare con risorse regionali.

2. Tenuto conto del quadro complessivo di sviluppo delineato dal programma di Governo e delle specifiche politiche regionali di settore, la Giunta regionale, previo parere della Commissione consiliare competente, dichiara con deliberazione le prioritari regionali complessive di sviluppo del territorio riferite al periodo di mandato da proporre nella concertazione di cui al comma 1, specificando i soggetti istituzionali ammessi di volta in volta alla concertazione, gli ambiti di interesse degli investimenti che potranno essere considerati, gli ambiti e gli specifici interventi esclusi da finanziamento con modalita' concertata, eventuali prioritari di scelta nella selezione degli interventi da finanziare tra gli interventi proposti dagli enti locali e gli altri ulteriori vincoli collegati alla normativa vigente.

3. La legge di stabilita', con riferimento agli esiti della concertazione di cui al comma 1 e in relazione alle risorse disponibili per il triennio preso in considerazione dalla manovra finanziaria, assicura con il fondo di cui all'art. 14, comma 9, lettera b), una funzionale allocazione di risorse finanziarie destinate agli investimenti degli enti locali e il riparto tra i beneficiari evitando duplicazioni o sovrapposizioni di finanziamenti o il sostegno di investimenti non sovracomunali o difficilmente realizzabili in relazione alla loro particolare complessita' o alla dimensione dell'ente locale realizzatore.

4. La modalita' concertata di cui al comma 1 prevede il confronto, nell'ambito di Conferenze programmatiche, tra gli Assessori della Giunta regionale competenti per materia e gli enti locali che presentano alla Regione, entro e non oltre il 30 settembre di ogni anno, una scheda con l'elenco delle proposte di investimento, l'indicazione dell'esigenza di finanziamento regionale per ogni anno del triennio e l'eventuale cofinanziamento, nonche' un riepilogo indicante lo stato di avanzamento della spesa per ogni intervento finanziato negli anni precedenti con metodo concertativo.».

Art. 11

Modifica all'art. 13 della legge regionale n. 18/2015

1. Al comma 1 dell'art. 13 della legge regionale n. 18/2015 le parole: «e ai contenuti dell'Intesa per lo sviluppo di cui all'art. 7» sono soppresse.

Art. 12

Modifiche all'art. 14 della legge regionale n. 18/2015

1. All'art. 14 della legge regionale n. 18/2015 sono apportate le seguenti modifiche:

a) la lettera b) del comma 9 e' sostituita dalla seguente:

«b) a favore dei Comuni non in Unione, singoli o associati mediante convenzione, e delle Unioni territoriali intercomunali, il fondo straordinario unitario per gli investimenti strategici sovracomunali, stanziato e ripartito dalla legge di stabilita' in base agli esiti della concertazione di cui all'art. 7 e finalizzato ad assicurare la perequazione infrastrutturale dei territori.»;

b) al comma 10 dopo le parole «di cui al comma 9, lettera b).» e' aggiunto il seguente periodo: «Le Direzioni centrali competenti per materia gestiscono la concessione, l'erogazione, il monitoraggio dell'attuazione degli investimenti, la verifica della rendicontazione finale degli interventi individuati dalla legge di stabilita' in base

agli esiti della concertazione e ogni altro adempimento connesso e conseguente con riferimento agli investimenti rientranti nel settore seguito per competenza.»;

c) dopo il comma 10 sono inseriti i seguenti:

«10-bis. Le risorse del fondo di cui al comma 9, lettera b), sono concesse a richiesta dell'ente locale alla Direzione centrale competente per materia corredata di una relazione illustrativa dell'intervento, del cronoprogramma di attuazione e integrata dell'ulteriore documentazione chiesta dall'ufficio regionale istruttore in relazione alla legislazione di settore. L'erogazione e' disposta a richiesta dell'ente locale alla Direzione centrale competente per materia corredata della documentazione indicata dal decreto di concessione che fissa anche il termine di rendicontazione finale.

10-ter. Per la rendicontazione finale degli investimenti finanziati con le risorse del fondo di cui al comma 9, lettera b), trova applicazione quanto previsto in materia di rendicontazione semplificata dall'art. 42 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).».

Art. 13

Norme transitorie per la gestione delle risorse assegnate con la concertazione Regione - Autonomie locali negli anni 2017 e 2018.

1. La proroga della tempistica di rendicontazione finale degli interventi finanziati con le risorse della concertazione Regione - Autonomie locali degli anni 2017 e 2018-2020, riferita ai fondi dell'Intesa per lo sviluppo di cui all'art. 12 della legge regionale 4 agosto 2017, n. 31 (Assestamento del bilancio per gli anni 2017-2019), di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 10 della legge regionale 10 novembre 2017, n. 37 (Disposizioni urgenti in materia di programmazione e contabilita'), all'art. 2 e comma 1 dell'art. 6 della legge regionale 7 dicembre 2017, n. 43 (Misure urgenti in materia di interventi di area vasta e di contabilita'), ai commi 82 e 83 e commi 98 e 99 dell'art. 10 della legge regionale 28 dicembre 2017, n. 45 (Legge di stabilita' 2018), ai commi 5 e 6 dell'art. 8 e commi 2 e 4 dell'art. 32 della legge regionale 9 febbraio 2018, n. 4 (Disposizioni urgenti relative al distacco del Comune di Sappada/Plodn dalla Regione Veneto e all'aggregazione alla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia e altre norme urgenti), ai commi da 17 a 22 dell'art. 4 della legge regionale 27 marzo 2018, n. 12 (Disposizioni in materia di cultura, sport, risorse agricole e forestali, risorse ittiche, attivita' venatoria e raccolta funghi, imposte e tributi, autonomie locali e coordinamento della finanza pubblica, funzione pubblica, infrastrutture, territorio, ambiente, energia, attivita' produttive, cooperazione, turismo, lavoro, biodiversita', paesaggio, salute e disposizioni istituzionali), ai commi da 14 a 24 dell'art. 10 della legge 9 agosto 2018, n. 20 (Assestamento del bilancio per gli anni 2018-2020), e la fissazione di un nuovo termine di rendicontazione sono disposte con decreto del Direttore del Servizio competente per materia oggetto dell'intervento, tenuto conto dello stato di avanzamento della spesa da parte dell'ente locale.

2. Le economie risultanti dagli interventi finanziati con le risorse di cui al comma 1 sono restituite alla Regione.

3. La modifica dell'oggetto degli interventi finanziati con le risorse di cui al comma 1 e' disposta con legge regionale e solo a parita' di Missione e Programma gia' codificati.

Capo III
**Modifiche alla legge regionale n. 6/2006, disposizioni transitorie in
materia di servizi sociali dei comuni e di aziende pubbliche di
servizi alla persona, nonche' interpretazione autentica dell'art. 3
della legge regionale n. 19/2003 concernente l'autonomia delle
aziende pubbliche di servizi alla persona.**

Art. 14
Sostituzione dell'art. 17
della legge regionale n. 6/2006

1. L'art. 17 della legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 (Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale), e' sostituito dal seguente:

«Art. 17 (Servizio sociale dei Comuni). - 1. I Comuni esercitano le funzioni comunali di cui all'art. 10, ivi comprese le attivita', gli interventi e i servizi di cui all'art. 6, in forma associata secondo le modalita' stabilite dall'art. 18, negli ambiti territoriali individuati con deliberazione della Giunta regionale, aventi dimensione demografica non inferiore a 45.000 abitanti, ridotti a 25.000 qualora piu' della meta' siano residenti in comuni montani o parzialmente montani ai sensi della legge regionale 20 dicembre 2002, n. 33 (Istituzione dei Comprensori montani del Friuli-Venezia Giulia).

2. L'esercizio associato delle funzioni e dei servizi assume la denominazione di Servizio sociale dei Comuni (SSC) e costituisce requisito per accedere agli incentivi regionali.

3. Con riguardo alle funzioni comunali di cui all'art. 10, comma 1, lettera d), il Servizio sociale dei Comuni svolge attivita' di supporto al rilascio delle autorizzazioni, alla vigilanza e all'accreditamento, nonche' alle verifiche delle segnalazioni certificate di inizio attivita'.

4. A fini di economicita' e semplificazione gestionale e di omogeneizzazione dei servizi, due o piu' Servizi sociali dei Comuni rientranti nel territorio del medesimo ente del servizio sanitario regionale che assicurano l'assistenza territoriale possono stipulare accordi per gestire in comune uno o piu' servizi.

5. I Comuni possono in ogni caso stabilire anche singolarmente eventuali livelli di assistenza ulteriori e integrativi rispetto a quelli determinati dallo Stato e dalla Regione.».

Art. 15
Modifiche all'art. 17-bis
della legge regionale n. 6/2006

1. All'art. 17-bis della legge regionale n. 6/2006 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:

«1. L'organizzazione del Servizio sociale dei Comuni deve assicurare sul territorio regionale uniformita' dei livelli minimi di offerta e omogeneita' di risposta ai bisogni della popolazione nel rispetto degli standard stabiliti dalla Regione.»;

b) al comma 3 le parole: «, che le Unioni territoriali intercomunali garantiscono con utilizzo degli spazi assunzionali disponibili e con ricorso ad affidamenti esterni» sono soppresse.

Art. 16
Sostituzione dell'art. 18
della legge regionale n. 6/2006

1. L'art. 18 della legge regionale n. 6/2006 e' sostituito dal seguente:

«Art. 18 (Convenzione per l'istituzione e la gestione del Servizio sociale dei Comuni). - 1. Il Servizio sociale dei Comuni e' disciplinato da una convenzione promossa dall'Assemblea dei Sindaci del Servizio sociale dei Comuni e approvata con deliberazioni conformi dei Consigli comunali, adottate a maggioranza assoluta dei componenti.

2. La convenzione di cui al comma 1 individua la forma di collaborazione tra gli enti locali per la realizzazione del Servizio sociale dei Comuni, scegliendola tra la delega a un Comune capofila individuato nella medesima convenzione, la delega agli enti del servizio sanitario regionale che assicurano l'assistenza territoriale, la delega a un'Azienda pubblica di servizi alla persona con sede legale e strutture sul territorio di ambito distrettuale, la delega alle Unioni territoriali intercomunali ovvero ad altra tra le forme associative di cui alla normativa vigente, di seguito denominati Enti gestori.

3. La convenzione disciplina in particolare:

- a) la durata della gestione associata;
- b) il modello organizzativo tenuto conto di quanto disposto dall'art. 17-bis;
- c) i criteri generali e le modalita' di esercizio della gestione;
- d) i criteri generali per la compartecipazione degli utenti al costo dei servizi e delle prestazioni;
- e) i rapporti finanziari tra i Comuni associati, ivi compresi i criteri di quantificazione e le modalita' del conferimento delle risorse dovute a titolo di compartecipazione alla spesa, in modo da garantire copertura finanziaria alla programmazione della spesa su base triennale;
- f) i criteri di regolazione dei rapporti anche finanziari con l'Ente gestore;
- g) le modalita' di informazione ai Consigli comunali sull'andamento annuale della gestione del Servizio sociale dei Comuni.

4. Qualora l'articolazione territoriale dei distretti sanitari non coincida con l'ambito territoriale del Servizio sociale dei Comuni, ma rappresenti un multiplo ovvero una frazione del territorio di uno o piu' ambiti territoriali, la convenzione individua le modalita' per garantire l'integrazione sociosanitaria nell'ambito della programmazione e della realizzazione del sistema integrato.».

Art. 17
Modifiche all'art. 19
della legge regionale n. 6/2006

1. All'art. 19 della legge regionale n. 6/2006 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al comma 1 le parole «del regolamento» sono sostituite dalle seguenti: «della convenzione»;
- b) al comma 2 le parole: «nei Comuni associati» sono soppresse;
- c) al comma 3 le parole «dell'Unione territoriale intercomunale» sono sostituite dalle seguenti: «del Servizio sociale dei Comuni»;

d) al comma 4 le parole «dai Comuni associati» sono sostituite dalle seguenti: «che svolge compiti relativi alle funzioni e ai servizi esercitati in forma associata»;

e) al comma 5 le parole «Le Aziende per l'assistenza sanitaria e le Aziende pubbliche di servizi alla persona alle quali» sono sostituite dalle seguenti: «Gli Enti gestori ai quali».

Art. 18

Sostituzione dell'art. 20
della legge regionale n. 6/2006

1. L'art. 20 della legge regionale n. 6/2006 e' sostituito dal seguente:

«Art. 20 (Assemblea dei Sindaci del Servizio sociale dei Comuni). -
1. In ogni territorio di gestione associata e' istituita l'Assemblea dei Sindaci del Servizio sociale dei Comuni.

2. La costituzione dell'Assemblea e' promossa per iniziativa del Sindaco del Comune piu' popoloso dell'ambito territoriale di pertinenza. Essa e' composta dai Sindaci di tutti i Comuni dell'ambito o su loro delega, anche permanente, dagli Assessori competenti in materia di politiche sociali. L'Assemblea elegge al suo interno il Presidente.

3. L'Assemblea ha funzioni di indirizzo e regolazione in materia di sistema integrato locale e le sue deliberazioni sono vincolanti nei confronti degli Enti gestori, ferma restando la disponibilita' finanziaria. Svolge in particolare le seguenti attivita':

a) promuove, tramite il Presidente, la stipulazione della convenzione istitutiva del Servizio sociale dei Comuni;

b) attiva, tramite il Presidente, il processo preordinato alla definizione del Piano di zona di cui all'art. 24, alla stipulazione del relativo accordo di programma e approva annualmente il relativo Piano attuativo annuale;

c) elabora le linee di programmazione e progettazione del sistema locale integrato degli interventi e servizi sociali, nonche' dei programmi e delle attivita' del Servizio sociale dei Comuni;

d) destina l'impiego degli stanziamenti del Fondo di cui all'art. 39;

e) esprime indirizzi in merito alla composizione e funzione della dotazione organica del Servizio sociale dei Comuni;

f) monitora e verifica l'attivita' dell'Ente gestore;

g) partecipa al processo di programmazione sociosanitaria e alla verifica del raggiungimento degli obiettivi di salute con riferimento al proprio territorio;

h) esprime parere sulla nomina del Direttore di distretto e sulla sua conferma qualora il relativo ente del servizio sanitario regionale che assicura l'assistenza territoriale gestisca in delega i servizi socioassistenziali;

i) esprime parere in sede di verifica degli obiettivi assegnati al Direttore del distretto, nel caso previsto alla lettera h).

4. Per le attivita' previste dal comma 3, lettere g), h) e i), qualora piu' Servizi sociali dei Comuni siano ricompresi in un unico distretto sanitario le rispettive Assemblee operano congiuntamente.

5. Alle riunioni dell'Assemblea possono essere invitati i rappresentanti dei soggetti di cui all'art. 1, comma 4, della legge n. 328/2000, nonche' i rappresentanti delle amministrazioni pubbliche dell'ambito territoriale.

6. Il funzionamento dell'Assemblea e' disciplinato dal regolamento interno, approvato con il voto favorevole della maggioranza dei componenti.

7. Qualora l'ambito territoriale del Servizio sociale dei Comuni comprenda il territorio di un solo Comune o di parte di esso, i compiti dell'Assemblea sono attribuiti al Sindaco del Comune medesimo, salve restando le funzioni consultive dei soggetti di cui

al comma 5.».

Art. 19
Inserimento dell'art. 20-bis
nella legge regionale n. 6/2006

1. Dopo l'art. 20 della legge regionale n. 6/2006 e' inserito il seguente:

«Art. 20-bis (Conferenza regionale dei Servizi sociali dei Comuni).

- 1. Al fine di garantire l'efficacia, l'efficienza e l'uniformita' sul territorio regionale dell'erogazione dei servizi, degli interventi e delle prestazioni sociali, nonche' al fine di assicurare il concorso dei Comuni associati negli ambiti territoriali dei Servizi sociali dei Comuni nella determinazione delle politiche in materia sociale e nella definizione delle relative scelte programmatiche di indirizzo, e' istituita la Conferenza regionale dei Servizi sociali dei Comuni quale organismo di confronto permanente con funzioni consultive e propositive in materia di sistema integrato.

2. La Conferenza e' composta dall'Assessore regionale competente in materia di politiche sociali, con funzioni di Presidente, e dai Presidenti delle Assemblee dei Sindaci dei Servizi sociali dei Comuni.

3. La Conferenza si riunisce su convocazione del Presidente ogni qualvolta lo ritenga necessario o a seguito di presentazione di una richiesta motivata di un terzo dei componenti. La Conferenza si riunisce in ogni caso almeno due volte all'anno.

4. Le riunioni della Conferenza sono valide con la presenza della maggioranza dei suoi componenti. Le decisioni sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parita' prevale il voto del Presidente.

5. Le funzioni di segreteria sono garantite dalla Direzione centrale competente in materia di politiche sociali.».

Art. 20
Disposizioni transitorie in materia
di Servizio sociale dei Comuni

1. Le convenzioni per l'istituzione e la gestione del Servizio sociale dei Comuni (SSC) di cui all'art. 18 della legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 (Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale), come sostituito dall'art. 16, sono adottate entro il 30 settembre 2019 e hanno effetto secondo le tempistiche ivi indicate e comunque entro e non oltre il 1° gennaio 2020.

2. Per garantire all'utenza la necessaria continuita' nella fruizione delle prestazioni, nelle more dell'adozione delle convenzioni di cui al comma 1 e dei relativi atti attuativi, il Servizio sociale dei Comuni e' gestito:

a) dagli Enti gestori individuati nelle convenzioni per la gestione associata dei Servizi sociali dei comuni vigenti alla data del 30 novembre 2016;

b) dall'Unione territoriale intercomunale, limitatamente ai Servizi sociali dei Comuni gestiti dalle Unioni alla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Sino all'adozione delle convenzioni di cui al comma 1 restano valide le convenzioni in essere alla data del 30 novembre 2016. Qualora la gestione transitoria sia garantita ai sensi di quanto previsto dal comma 2, lettera b), si applicano i regolamenti per la gestione associata vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Nell'ipotesi di cui al comma 2, lettera b), fatti salvi gli eventuali diversi accordi assunti a livello territoriale, le funzioni

previste dall'art. 20 della legge regionale n. 6/2006, come sostituito dall'art. 18, sino all'entrata in vigore della convenzione di cui al comma 1, sono svolte dall'Assemblea dell'Unione integrata dai Sindaci dei Comuni facenti parte dell'ambito territoriale previsto dall'art. 17 della legge regionale n. 6/2006, come sostituito dall'art. 14.

5. Nell'ipotesi in cui nell'ambito della Convenzione di cui al comma 1 sia individuato un Ente gestore diverso da quello che assicura la gestione associata del SSC ai sensi del comma 2, l'Ente gestore cessante e quello subentrante concordano le modalita' per:

a) il trasferimento all'Ente gestore subentrante di tutto il personale presente afferente al SSC, di qualunque profilo professionale, compreso quello assunto a tempo determinato e indeterminato dall'Ente cessante;

b) la regolazione del passaggio di tutti i rapporti giuridici attivi e passivi.

Art. 21

Disposizioni transitorie in materia di Aziende pubbliche di servizi alla persona

1. Nelle more del processo di riordino delle Aziende pubbliche di servizi alla persona, in relazione all'inserimento nell'assetto delle funzioni e degli interventi in materia di servizi sociali e sociosanitari, le competenze che la legge regionale 11 dicembre 2003, n. 19 (Riordino del sistema delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza nella Regione Friuli-Venezia Giulia), attribuisce all'Assessore regionale per le autonomie locali sono trasferite all'Assessore regionale e alla Direzione centrale competenti nei settori sanitario, sociosanitario e sociale.

2. Per effetto del processo di riordino di cui al comma 1, il termine del 31 dicembre 2019 indicato all'art. 9, comma 1, della legge regionale n. 19/2003, e' prorogato al 31 dicembre 2020.

Art. 22

Interpretazione autentica dell'art. 3 della legge regionale n. 19/2003 concernente l'autonomia delle Aziende pubbliche di servizi alla persona.

1. In via di interpretazione autentica, all'art. 3 della legge regionale n. 19/2003 le parole «con criteri imprenditoriali» devono intendersi «con autonomia imprenditoriale», in quanto le Aziende pubbliche di servizi alla persona, come gli enti del Servizio sanitario regionale, operano con criteri di economicita', efficacia, imparzialita', pubblicita' e trasparenza nel seguire i relativi fini istituzionali.

Capo IV Norme finali

Art. 23

Norme transitorie in materia di Consiglio delle autonomie locali

1. Fino alla scadenza del termine previsto dall'art. 2, comma 2, della legge regionale 22 maggio 2015, n. 12 (Disciplina del Consiglio delle autonomie locali del Friuli-Venezia Giulia, modifiche e integrazioni alla legge regionale n. 26/2014 in materia di riordino del sistema Regione-Autonomie locali e altre norme urgenti in materia di autonomie locali), resta ferma la composizione del Consiglio delle autonomie locali eletto sulla base degli ambiti territoriali del Servizio sociale dei Comuni di cui all'art. 17 della legge regionale

n. 6/2006, nel testo vigente alla data di entrata in vigore della legge regionale 31 luglio 2018, n. 19 (Disposizioni urgenti in materia di rappresentanza istituzionale degli enti locali e modifiche alla legge regionale n. 12/2015).

Art. 24 Abrogazioni

1. Sono abrogate, in particolare, le seguenti disposizioni:

a) gli articoli 7, 7-bis, 9, 26, 27, 27-bis, 28, 29, 42, 56-ter, 59, 60, 61-bis, 62, 63, 64, 65 e 68 della legge regionale n. 26/2014;

b) il comma 3 dell'art. 7 e gli articoli 24, 25, 33, 34, 35, 36 e 38 della legge regionale 22 maggio 2015, n. 12 (Disciplina del Consiglio delle autonomie locali del Friuli-Venezia Giulia, modifiche e integrazioni alla legge regionale n. 26/2014 in materia di riordino del sistema Regione-Autonomie locali e altre norme urgenti in materia di autonomie locali);

c) il comma 9-ter dell'art. 14 e gli articoli 58, 59 e 63 della legge regionale 17 luglio 2015, n. 18 (La disciplina della finanza locale del Friuli-Venezia Giulia, nonche' modifiche a disposizioni delle leggi regionali 19/2013, 9/2009 e 26/2014 concernenti gli enti locali);

d) i commi 60 e 61 dell'art. 10 della legge regionale 6 agosto 2015, n. 20 (Assestamento del bilancio 2015 e del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017);

e) il comma 6 dell'art. 6 della legge regionale 29 dicembre 2015, n. 33 (Legge collegata alla manovra di bilancio 2016-2018);

f) le lettere b) e c) del comma 1 dell'art. 32, le lettere a), b) e c) del comma 1 e il comma 2 dell'art. 36 della legge regionale 11 marzo 2016, n. 3 (Norme di riordino delle funzioni delle Province in materia di vigilanza ambientale, forestale, ittica e venatoria, di ambiente, di caccia e pesca, di protezione civile, di edilizia scolastica, di istruzione e diritto allo studio, nonche' di modifica di altre norme in materia di autonomie locali e di soggetti aggregatori della domanda);

g) gli articoli 6, 7, 13, 14 e 16 della legge regionale 28 giugno 2016, n. 10 (Modifiche a disposizioni concernenti gli enti locali contenute nelle leggi regionali 1/2006, 26/2014, 18/2007, 9/2009, 19/2013, 34/2015, 18/2015, 3/2016, 13/2015, 23/2007, 2/2016 e 27/2012);

h) gli articoli 23, 24, 28, 30 e 32 della legge regionale n. 20/2016;

i) gli articoli 2 e 24 della legge regionale 21 aprile 2017, n. 9 (Funzioni onorifiche delle sopresse Province e altre norme in materia di enti locali, Centrale unica di committenza regionale, personale del Comparto unico del pubblico impiego regionale e locale, trasporti e infrastrutture);

j) i commi 44 e 45 dell'art. 9 della legge regionale 4 agosto 2017, n. 31 (Assestamento del bilancio per gli anni 2017-2019);

k) la lettera d) del comma 6 dell'art. 8 e i commi 2, 4, 8, 16 e 17 dell'art. 9 della legge regionale 28 dicembre 2017, n. 44 (Legge collegata alla manovra di bilancio 2018-2020);

l) il comma 1 dell'art. 1 della legge regionale 28 giugno 2018, n. 17 (Norme urgenti in materia di funzioni delle Unioni territoriali intercomunali);

m) i commi 48 e 49 dell'art. 10 della legge regionale 9 agosto 2018, n. 20 (Assestamento del bilancio per gli anni 2018-2020).

Art. 25

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

2. Gli articoli 1, 3, comma 1, lettera b), 6, 7, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 24 si applicano dal 1° gennaio 2019.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, 28 dicembre 2018

FEDRIGA (Omissis).